

**DELIBERA N. 522/20/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28  
(Conferenza stampa dell'11 settembre 2020)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 ottobre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “*che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019*” e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e*

*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 33 del 13 luglio 2020, recante *“Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali in 158 comuni della provincia di Trento e in 113 comuni della provincia di Bolzano nonché per l’elezione diretta dei consigli circoscrizionali in due comuni della provincia di Trento e in un comune della provincia di Bolzano”*;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la nota del 28 settembre 2020 (prot. n. 0395166) con la quale il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia Autonoma di Trento a seguito della segnalazione a firma del Consigliere provinciale di Trento Alex Marini - qui pervenuta in data 14 settembre 2020 (prot. n. 0373383) – con la quale è stato denunciato, oltre al comunicato stampa n. 2068 dell’11 settembre 2020, che *“in data 11 settembre 2020, ore 12.30 la giunta della Provincia autonoma di Trento ha organizzato e condotto una conferenza stampa [...] avente ad oggetto gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in Trentino e le decisioni, di natura generale, assunte dalla giunta medesima”*. In particolare *“la conferenza stampa in questione veniva diffusa pubblicamente tramite diretta streaming sulla pagina Facebook del presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti”* e faceva riferimento *“a provvedimenti che prevedono lo stanziamento di fondi provinciali per il finanziamento di opere pubbliche per un valore di 83 milioni di euro a meno di dieci giorni dalle elezioni comunali”*. Al riguardo, il Comitato avviava il procedimento e dopo aver richiesto alla Provincia Autonoma di Trento le controdeduzioni in data 15 settembre 2020 per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio relativamente alla conferenza stampa la quale sebbene *“trasmessa sulla pagina facebook propria di Maurizio Fugatti”* per la *“figura pubblica, l’ambientazione e lo sviluppo stesso della conferenza sia catalogabile quale attività istituzionale”*;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 18 settembre 2020, con la quale il dott. Gianpaolo Pedrotti, Responsabile dell'Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento, ha riscontrato le richieste di controdeduzioni formulate dal Comitato, rappresentando, in sintesi, quanto segue:

- *la diretta streaming è stata effettuata per aggiornare la collettività sull'emergenza COVID19, utilizzando la pagina Facebook propria del presidente;*
- *da una verifica è emerso che i Presidenti delle Regioni e Province nonché altre autorità pubbliche, qualora ci sia la necessità di rivolgere ai cittadini una comunicazione indispensabile e indifferibile, hanno utilizzato il proprio sito web o canali social;*
- *si precisa, inoltre, che la conferenza, oggetto d'esame, non ha avuto un carattere politico o di parte, bensì tecnico e che in veste di tecnico il presidente si è rivolto agli organi di informazione e alla comunità trentina;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 ed è proseguito fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché*

*quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla convocazione dei comizi referendari che per prima si è configurata in ordine temporale (18 luglio 2020) e per tutto l'intero periodo elettorale fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni referendaria e amministrative, stante la sovrapposizione cronologica delle due consultazioni elettorali;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che il comunicato stampa della Provincia Autonoma di Trento n. 2068 dell'11 settembre 2020 dal titolo *“Giunta: alle 12.30 conferenza stampa”* appare conforme all'articolo 9, comma 1, della legge 28/02/2000, n. 28, in quanto – come rappresentato dal competente Comitato Provinciale – risulta *“assolutamente neutro”*;

CONSIDERATO che il video pubblicato in data 11 settembre 2020 nel profilo *facebook* di Maurizio Fugatti, al seguente indirizzo: <https://it-it.facebook.com/maurizio.fugatti/> e tuttora disponibile, il quale reca la dicitura: *“in diretta gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza #coronavirus aiutateci a condividere le notizie”*, della durata di circa cinquanta minuti, si articola nella trattazione di più tematiche: contiene la conferenza stampa in diretta della Provincia Autonoma di Trento con informazioni relative all'emergenza sanitaria Covid19 e alle misure adottate per contenerne le conseguenze sulla salute pubblica, sull'economia e sulle aziende nel loro complesso; segue l'aggiornamento dell'elenco degli investimenti nel settore delle opere pubbliche e la presentazione del documento di programmazione tramite il finanziamento di ottantatré milioni di euro di opere pubbliche già dotate di progetti esecutivi e l'illustrazione delle iniziative assunte dalla Giunta Provinciale in pari data, con la partecipazione del Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, di assessori provinciali, tecnici e giornalisti di testate giornalistiche locali;

RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal Signor Maurizio Fugatti;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre

che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO tuttavia che la pubblicazione della conferenza stampa dell'11 settembre 2020 sul profilo *facebook* "Maurizio Fugatti" riporta nell'immagine la dicitura "*Maurizio Fugatti Provincia Autonoma di Trento il Presidente*" e tra le informazioni l'indicazione di Presidente della Provincia Autonoma di Trento, la mail: [presidente@provincia.tn.it](mailto:presidente@provincia.tn.it) e il link al sito *web* della Giunta Provinciale di Trento [http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta\\_composizione/maurizio\\_fugatti/](http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/maurizio_fugatti/);

RILEVATO altresì che alla pagina *facebook* di Maurizio Fugatti si può accedere anche dal profilo *facebook* istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, essendo riportato tra le pagine correlate;

RITENUTO quindi che la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Presidente della Provincia di Trento nella sua veste istituzionale, è riconducibile all'Amministrazione Provinciale - interessata alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 di numerosi Comuni - di cui il Presidente è organo responsabile e rappresentante legale;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione della conferenza dell'11 settembre 2020 sul profilo *facebook* "*Maurizio Fugatti*", oggetto di segnalazione, non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni riportate nel video oggetto di segnalazione ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed amministrativo senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, attesa anche la modalità della conferenza stampa utilizzata. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che il video pubblicato riporta l'inquadratura del tavolo della conferenza recante "Provincia Autonoma di Trento", a cui hanno partecipato Maurizio Fugatti nella sua veste istituzionale di Presidente ed assessori provinciali;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento, in linea con le osservazioni precedentemente formulate in merito e richiamate nell'istruttoria sommaria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la*

*pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;*

RITENUTO necessario disporre oltre la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, nonché, come avvenuto per analoghe fattispecie, prevedere altresì un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della condotta, nella specie, della pubblicazione della conferenza stampa oggetto di segnalazione realizzata in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione dei Commissari Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli, relatori ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla Provincia Autonoma di Trento, entro il termine di un giorno dalla notifica del presente atto, di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione in data 11 settembre 2020 della conferenza stampa pubblicata nel profilo *facebook* “*Maurizio Fugatti*”, dal titolo “*in diretta gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza #coronavirus*” e di pubblicare sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sulla *home page*, entro il medesimo termine e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina *facebook* “*Maurizio Fugatti*” del post dell'11 settembre 2020 relativo alla conferenza stampa sugli aggiornamenti del coronavirus e delle opere pubbliche. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*” all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia Autonoma di Trento e al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone